

## STATUTO ACC-k9t

### **Art. 1**

È costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*ONLUS*), sotto la denominazione: "Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS" ( in seguito ACC-K9T)

### **Art. 2**

La ACC-K9T non ha fini di lucro.

Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di diffusione della cultura cinofila attraverso l'impiego sociale del cane, le attività culturali, ludiche e sportive nel settore cinofilo. La ACC-K9T potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea dei soci ordinari, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.

La ACC-K9T comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente.

Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

### **Art. 3**

La ACC-K9T ha sede in Pieve Vergonte VB via Ai Cantinitt 13

### **Art. 4**

#### **Il patrimonio è costituito:**

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ACC-K9T;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

#### **Le entrate della ACC-K9T sono costituite:**

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

In caso di scioglimento della ACC-K9T, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

## **Art. 5**

Sono **soci ordinari** dell'Associazione le persone la cui domanda di ammissione sia accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

I **soci ordinari** che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Sono **soci sostenitori** dell'Associazione le persone la cui domanda di ammissione sia accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

I **soci sostenitori** che non avranno rinnovato l'iscrizione entro la fine di gennaio di ogni anno saranno considerati decaduti.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'assemblea dei soci.

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge del 1 agosto 1991 n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare le attività da esse svolte.

#### **Art. 6**

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci.

Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ACC-K9T, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla ACC-K9T per i fini perseguiti.

#### **Art. 7**

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 5 membri eletti *dall'assemblea dei soci ordinari* per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

Al Presidente non spetta alcun compenso.

Il Consiglio si riunisce:

- a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio:

cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;

redige i bilanci e li presenta all'assemblea;

compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 8**

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci ordinari devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci ordinari in regola nel pagamento della quota annuale.

Ogni socio ordinario maggiore d'età ha diritto ad un voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe.

Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

#### **Art. 9**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.

#### **Art. 10**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.